

TITOLO III - LE COMMISSIONI

La Commissione per il paesaggio e la tutela della qualità urbana

La Commissione edilizia

SEZIONE I - LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (ART. 81 L.R. 12/05)

ARTICOLO 25 - INDICAZIONI GENERALI E FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale riconosce come obiettivi fondamentali del suo operato la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, da concretizzare per mezzo di una attenta programmazione e gestione del territorio che deve essere ispirata da criteri di qualità e sostenibilità.

Tali finalità devono essere perseguite attraverso il personale della struttura amministrativa e tecnica del comune ed avvalendosi del supporto culturale, scientifico e professionale della Commissione per il paesaggio e la tutela della qualità urbana.

ARTICOLO 26 - LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ URBANA

Comma 1

La Commissione per il paesaggio e per la tutela della qualità urbana (di seguito denominata semplicemente Commissione per il paesaggio) è un organo tecnico consultivo dell'Amministrazione comunale per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, nonché per i piani urbanistici che interessino zone sottoposte a tali forme di tutela e in tutti i casi in cui lo sportello unico per l'edilizia ne richieda specifico parere per l'esame paesistico dei progetti (ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n.7/11045 del 08.11.2002 e n.8/007977 del 06.08.2008).

Sono sottoposti al parere della Commissione per il paesaggio tutti gli interventi per i quali risulta necessaria l'emanazione di un provvedimento di competenza comunale ai sensi del Capo II del Titolo V della Parte II della Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

I pareri della Commissione per il paesaggio devono essere sempre congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante.

Comma 2

Il Comune di Truccazzano, al fine di garantire un'adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, dovrà individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 63/2008.

ARTICOLO 27 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione per il paesaggio valuta gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso dei vincoli operanti ope legis si farà riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene.

La Commissione per il paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico comunale, nel PTCP e nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il paesaggio utilizza inoltre, ai fini dell'espressione del proprio parere, atti di natura paesaggistica urgenti e le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale, tra cui:

- I "Criteri per l'esercizio delle sub deleghe delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali di cui all'Art. 3 della l.r.18/1997, assunti con DGR n.6/30194 del 25 luglio 1997 (BURL del 17.10.1997, 3° Suppl. Straord. Al n. 42);
- Le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR 8 novembre 2002 – n. 7/11045;
- Il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR 6 marzo 2001 – n. VII/197;
- La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000 – n.6/48740;
- I contenuti paesaggistici e ambientali tratti dagli studi a supporto del PTCP;
- I criteri della DGR 8/007977 del 06.08.2008.

Qualora il progetto sottoposto alla Commissione sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione per il paesaggio non lo ritenga idoneo in quanto in contrasto con il

contesto di riferimento, la stessa potrà dare indicazioni di massima al progettista affinché possa apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento del progetto.

ARTICOLO 28 - COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione per il paesaggio è composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali. Nel caso del Comune di Truccazzano, essendo la popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la Commissione per il paesaggio è composta minimo da tre componenti.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti dovranno essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Truccazzano. Almeno un componente della Commissione dovrà avere comprovata esperienza nel campo della Progettazione e Certificazione energetica.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione a Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

La nomina dei membri della Commissione è demandata ad un atto del Dirigente dell'U.T. Comunale, su una rosa di nominativi da selezionare previo avviso pubblico per la raccolta dei curricula di persone che possiedono i requisiti di cui sopra.

Con l'atto di nomina del Dirigente verrà designato anche il vice-presidente vicario, che assumerà la presidenza della Commissione in caso di assenza del Presidente.

ARTICOLO 29 - INCOMPATIBILITÀ

La carica di componente elettivo della Commissione è incompatibile:

- Con la carica di consigliere comunale, ovvero di membro della giunta comunale;
- Con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune od Enti aziende o società da esso dipendenti;

- Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio.

ARTICOLO 30 - CONFLITTO DI INTERESSI

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti fino al quarto grado od affini o al coniuge.

L'allontanamento dell'aula deve essere opportunamente verbalizzato dal presidente della Commissione.

ARTICOLO 31 - CASI DI DECADENZA DEI MEMBRI ELETTIVI

I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo precedente sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

I membri della Commissione che risultano assenti, senza aver comunicato preventivamente e formalmente al protocollo comunale l'impedimento per causa di forza maggiore (intendendo questi ultimi non dipendenti alla volontà del membro), per più di tre riunioni consecutive della stessa Commissione sono dichiarati decaduti dal Presidente e sostituiti con le medesime procedure di nomina.

ARTICOLO 32 - DURATA

La durata in carica della Commissione per il paesaggio è di cinque anni.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la Commissione si intende prorogata fino alla nomina della nuova Commissione.

ARTICOLO 33 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Presidente.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare nella seduta convocata, nonché la data e l'orario per la seconda seduta della Commissione, valida nel caso in cui non si possa svolgere, per assenza di uno o più membri, la riunione in prima convocazione.

I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di loro integrazione al protocollo comunale.

I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di loro integrazione al protocollo comunale.

ARTICOLO 34 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

Le sedute della Commissione per il paesaggio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti.

ARTICOLO 35 - VERBALIZZAZIONE

Il ruolo di segretario della Commissione per il paesaggio, senza diritto di voto, può essere assunto da un funzionario della struttura tecnica del Comune o da un membro della Commissione stessa. Il segretario provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio presenti alle sedute.

ARTICOLO 36 - SOPRALLUOGHI

E' data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi di verifica e accertamento per l'espressione del proprio parere.

ARTICOLO 37 - AUDIZIONI DEI PROGETTISTI E TECNICI ESPERTI

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Nel caso da tali partecipazioni derivi un costo all'ente comunale, tale facoltà potrà essere esercitata solo previa copertura della spesa.

ARTICOLO 38 - RAPPORTO TRA COMMISSIONE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMUNALI

La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o di estratti di strumenti urbanistici.

ARTICOLO 39 - FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art.183, comma 3 del D.Lgs 42/2004, la partecipazione alla Commissione del paesaggio si intende a titolo gratuito,e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione, regolarmente documentate.